

TI_GERICHTE 52.2021.82 vom 3. Februar 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-02-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2021.82

FR: TI_GERICHTE 52.2021.82 du 3 février 2021

IT: TI_GERICHTE 52.2021.82 del 3 febbraio 2021

Regeste

Revoca di 12 mesi della licenza di condurre per infrazione grave alle norme della circolazione (guida nonostante la revoca)

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAm), è pertanto ricevibile in ordine.

E. 1.2

L'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAm). Come si vedrà meglio in seguito, a una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le prove (richiamo incarti penali dal Ministero pubblico e dalla Pretura penale, audizione testimoniale dell'esperto che ha esperito l'esame di guida di controllo e del/della funzionario/a amministrativo/a che ha trattato la pratica per la modifica della patente in formato carta di credito) sollecitate dall'insorgente non appaiono infatti idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per l'esito della controversia. Neppure occorre dar seguito alla richiesta dell'insorgente di essere personalmente interrogato, nella misura in cui egli ha già avuto modo di esercitare compiutamente il suo diritto di essere sentito per iscritto, mediante gli allegati di causa. Va infatti ricordato che né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono alle parti il diritto di esprimersi oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano fare valere le loro ragioni per iscritto (DTF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b; cfr. fra le tante: STA 52.2019.567/52.2020.70 del 19 maggio 2020 consid. 1.2). Per le stesse ragioni, immune da violazioni del diritto è quindi anche la decisione del Consiglio di Stato di prescindere dall'assumere le prove richieste.

E. 1.3

Parimenti da respingere è la pretesa, avanzata dall'insorgente, di estromettere dagli atti la risposta al ricorso presentata dalla Sezione della circolazione. Coinvolgere l'autorità dipartimentale a questo stadio del procedimento, chiedendole di prendere posizione sul ricorso oggetto d'esame, è infatti prassi costante di questo Tribunale, ritenuto che non soltanto il Consiglio di Stato, ma anche l'autorità dipartimentale dispone di conoscenze importanti in relazione alla decisione impugnata. Senza dimenticare che, giusta l'art. 24 cpv.

2 lett. a LCStr (in combinazione con l'art. 89 cpv. 2 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF; RS 173.110), la Sezione della circolazione ha diritto di ricorrere al Tribunale federale contro la decisione del Tribunale cantonale amministrativo (cfr., per analogia, DTF 147 II 44 consid. 1.1; STF 1C_384/2017 del 7 marzo 2018 consid. 1.1). Del resto, anche a livello federale, tra le autorità inferiori che vengono coinvolte nello scambio di allegati giusta l'art. 57 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) non si conta solo quella che ha emanato la decisione impugnata. Per prassi vengono infatti invitate a esprimersi anche eventuali precedenti autorità (cioè quella che ha adottato la decisione a monte e l'eventuale seconda istanza), che per ragioni pratiche devono pure essere messe al corrente dello stato della procedura, in particolare se chiamate a eseguire la decisione (cfr. Frank Seethaler/Kaspar Plüss, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], *Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz*, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 5 e 6 ad art. 57 e rif.). La prassi adottata da questo Tribunale non corrisponde inoltre soltanto a quella di altri Cantoni (cfr., ad esempio, decisione A1 20 16 del Tribunale cantonale vallesano del 2 dicembre 2020 consid. F), bensì anche a quella dell'Alta Corte federale (cfr., ad esempio, STF 1C_425/2012 del 17 dicembre 2012 consid. C, 1C_583/2008 del 9 aprile 2009 consid. F). Ne discende che l'obiezione sollevata in concreto dal ricorrente è destituita di ogni e qualsiasi fondamento e, come tale, dev'esser respinta.

E. 2

.2. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 23 novembre 2019 RI 1 è stato condannato alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni) di fr. 6'750.-, corrispondente a 45 aliquote giornaliere da fr. 150.- cadauna, oltre che al pagamento di una multa di fr. 400.- per aver condotto una vettura sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata in data 13 luglio 2018 per un periodo indeterminato, contravvenendo così all'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr. Il decreto di accusa del 24 aprile 2020 è rimasto incontestato ed è quindi regolarmente passato in giudicato. Se il ricorrente avesse ritenuto irregolare la sua notificazione per raccomandata (cfr. ricorso, pag. 3), avrebbe semmai dovuto contestarla in sede penale, non appena avutane conoscenza (cfr. doc. III: copia per conoscenza della decisione intimata in data 24.04.2020 per raccomandata non ritirata, inviata l'8 maggio 2020), senza attendere il procedimento amministrativo per prevalersi di tale argomento. Ciò posto, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato, anche se emanata in una procedura sommaria, fondata essenzialmente su un rapporto di polizia. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato agli accertamenti che hanno portato alla condanna pronunciata il 24 aprile 2020. Se l'insorgente riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla scorta di un presupposto fattuale inesatto, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati in calce al decreto di accusa e contestare l'infrazione che gli veniva addebitata agendo in via d'opposizione, adducendo in quel contesto tutte le censure e i mezzi di prova che riteneva utili ai fini della sua difesa. Tanto più che egli si è in sostanza sempre giustificato sostenendo che era e si sentiva autorizzato a guidare visto che l'esperto che ha esperito l'esame pratico di controllo e un funzionario della Sezione della circolazione gli avevano assicurato che poteva farlo (cfr. verbale d'interrogatorio del 23 novembre 2019, pag. 3 e 4; osservazioni del 9 novembre 2020; ricorso al Governo, pag. 3 e relativa replica, pag. 3). La sua linea difensiva - che ha ribadito ancora in questa sede (cfr.

ricorso, pag. 2 e

E. 2.1

Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). A determinate condizioni, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria (qual è quella del decreto di accusa), segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti sarebbe stato avviato anche un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha ommesso di far valere nel contesto del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali argomenti difensivi e mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).

E. 5

seg., e replica, pag. 4) - avrebbe perciò dovuto coerentemente indurlo a insistere onde tutelarsi al meglio. Nulla di tutto ciò è tuttavia avvenuto. L'insorgente - che in sede penale non ha ritenuto di avvalersi dell'assistenza di un legale - è invece rimasto passivo. Nonostante la gravità del reato rimproveratogli e l'ampiezza della sanzione inflittagli, si è adagiato sul decreto con il quale il procuratore pubblico lo ha condannato a una pena pecuniaria e al pagamento di una multa per avere condotto un veicolo a motore senza autorizzazione, senza contestarlo. Per ragioni sue, di cui non può che rammaricarsi, ha dunque lasciato passare in giudicato la decisione penale, pur sapendo - poiché espressamente indicato in calce alla stessa - che, una volta passata in giudicato, sarebbe stata trasmessa a Camorino e che sarebbe stata risolutiva per l'accertamento delle sue responsabilità (cfr. scritto dell'11 dicembre 2019 della Sezione della circolazione). Tanto più che è ormai fatto notorio che le infrazioni alla legge sulla circolazione stradale possono sfociare in una procedura amministrativa (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2; STA 52.2019.2 del 12 giugno 2019 consid. 2.2 e rif.). In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la misura di revoca che occorre applicargli (RtID I-2011 n. 41 consid. 3.1). Ecco perché non è necessario richiamare gli incarti penali e procedere agli

interrogatori richiesti in questa sede. Per le stesse ragioni nemmeno al Governo può essere rimproverato di non avere esperito un'istruttoria per accertare autonomamente i fatti: le relative censure cadono quindi nel vuoto.

3. 3.1. Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2 che conferma la STA 52.2018.335 del 5 dicembre 2018). Senza alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli accadimenti descritti nel decreto di accusa del 24 aprile 2020 adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di guida senza autorizzazione di cui all'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr (Yvan Jeanneret , Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 319 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16 c cpv. 1 lett. f LCStr (Cédric Mizel , Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 504).

3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonizione del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr). La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16 a ; medio grave, art. 16 b ; grave, art. 16 c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che guida un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza (art. 16 c cpv. 1 lett. f LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno 12 mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (cfr. art. 16 c cpv. 2 lett. c LCStr), ritenuto che la nuova revoca subentra alla durata restante della revoca in corso (cfr. art. 16 c cpv. 3 LCStr).

3.3. In concreto, come visto, dagli atti risulta che il 17 maggio 2018 il ricorrente ha condotto un veicolo a motore in stato di ebbrietà qualificata ai sensi dell'art. 16 c cpv. 1 lett. b LCStr. Non essendosi sottoposto alla perizia specialistica ordinata per accertare la sua idoneità alla guida, con decisione del 13 luglio successivo gli è stata revocata la patente a tempo indeterminato con effetto immediato in forza dell'art. 16 d cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LCStr, con la precisazione che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di dicembre 2018 e che la riammissione alla guida sarebbe stata subordinata alla presentazione di un rapporto peritale di medicina del traffico. Pur non essendo ancora stato formalmente riammesso alla guida, il 23 novembre 2019, verso le ore 10.30, RI 1 si è messo al volante di un veicolo a motore. Così facendo, non v'è dubbio che l'insorgente abbia realizzato i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di guida senza autorizzazione ai sensi dell'art. 95 cpv. 2 lett. b LCStr e, di conseguenza, della grave infrazione alle norme della circolazione prevista dall'art. 16 c cpv. 1 lett. f LCStr (data anche solo in presenza di una negligenza lieve, cfr. STF 1C_102/2016 del 20 dicembre 2016 consid. 2.5). Invano il ricorrente pretende che sarebbe stato legittimato a credere di essere autorizzato a guidare, da un lato, perché gli era stato detto dall'esperto al termine dell'esame di controllo del 13 novembre 2020 e, dall'altro, perché gli era stato confermato il 19 novembre successivo da un/una funzionaria della Sezione della circolazione, che gli aveva però spiegato che la restituzione della patente avrebbe potuto avvenire soltanto una volta compilato un modulo per l'emissione della stessa in formato carta di credito, ciò che egli avrebbe fatto nei giorni

seguenti. La tesi - che l'insorgente ha come visto rinunciato a portare avanti in sede penale, interponendo opposizione al decreto d'accusa emanato nei suoi confronti (cfr. supra , consid. 2.2) - è comunque priva di fondamento. Per prevalersi con successo di un errore sull'illiceità ai sensi dell'art. 21 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) non basta infatti ignorare il carattere illecito di un determinato comportamento, ma è anche indispensabile che l'interessato abbia avuto delle ragioni sufficienti per credere di agire nella legalità (cfr. sentenza CARP 17.2014.106 del 2 febbraio 2015 confermata da STF 6B_339/2015 del 16 giugno 2015 consid. 3; cfr. pure STA 52.2016.559 del 28 marzo 2017 consid. 3.4 e rif.). Ciò che appunto non è il caso nella presente fattispecie, in cui il ricorrente, in base all'insieme delle concrete circostanze, avrebbe dovuto nutrire dei dubbi sulla legalità del suo comportamento (cfr. STF 1C_333/2014 del 23 settembre 2014 consid. 4.2). Come correttamente rilevato dalla precedente istanza, un conducente oggetto di una formale decisione di revoca della licenza di condurre, redatta in forma scritta e notificata nelle dovute e corrette forme, può infatti essere riammesso alla guida, sulla base di una domanda di riesame, solo nelle identiche forme. Sono in effetti le decisioni in quanto tali che attestano il diritto o meno di circolare e di conseguenza è la loro violazione che comporta poi l'adozione di sanzioni penali e amministrative, indipendentemente dal possesso materiale della licenza di condurre (cfr. Jeanneret , op. cit., pag. 320; cfr. anche Mizel , op. cit., pag. 506; STF 6B_81/2014 del 18 marzo 2014 consid. 1.1; cfr. pure STA 52.2016.559 citata consid. 3.4). Il ricorrente doveva pertanto sapere che la sua riammissione alla guida avrebbe dovuto essere sancita da una formale decisione scritta, che gli sarebbe stata notificata, che avrebbe semmai potuto fissare anche delle condizioni. Per sua stessa ammissione (cfr. verbale d'interrogatorio del 23 novembre 2019, pag. 3), egli non disponeva invece di alcuna decisione ufficiale in questo senso (che sarebbe poi stata emanata soltanto il 6 dicembre successivo, cfr. supra , consid. B.b). In queste circostanze, nulla può quindi dedurre a suo favore dalle asserite assicurazioni ricevute dall'esperto che ha esperito l'esame pratico di controllo rispettivamente da un non meglio definito funzionario della Sezione della circolazione, che non avrebbero in ogni caso vincolato l'autorità (cfr. DTF 137 II 182 consid. 3.6.2 e rif.; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann , Allgemeines Verwaltungsrecht, VIII ed., Zurigo/San Gallo 2020, pag. 153 segg.). 3.4. Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16 c LCStr, il provvedimento amministrativo della durata di 12 mesi tutelato dal Governo non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il genere di violazione di cui si è macchiato il ricorrente (cfr. art. 16 c cpv. 2 lett. c LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona reputazione, effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore) - qui invero nemmeno invocate -, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii). 4. 4.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto. 4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per
il Tribunale cantonale amministrativo Il giudice presidente La
vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.